LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 41 "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili" - *Parere* ex articolo 91 R.I.;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

• di esprimere parere favorevole.

II Presidente F.to Renzo Marinelli

PARERE ESPRESSO

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 41/2021, ad iniziativa dei consiglieri Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi concernente: «Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili», nel testo approvato il 29 aprile 2021 dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n.60 del 30 aprile 2021;

Udita la relatrice Giorgia Sordoni nella seduta n.5 del 06/05/2021;

Condivisa la proposta di parere formulata dalla relatrice e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1), lettera c), della l.r.15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro:

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

- 1. al comma 1 dell'articolo 3 tra le parole "imprese," e "enti locali" sono inserite le seguenti: "enti del terzo settore";
- 2. dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
 - "4 bis. La partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito vulnerabili.";
- 3. dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:
 - "d bis) la Regione si adopera per la messa a disposizione di strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni.";
- 4. al comma 2 dell'articolo 6, tra le parole "e gestione della rete," e "da un rappresentante dell'A.N.C.I. e dai dirigenti dei servizi regionali competenti." sono aggiunte le seguenti:
 - "dai rappresentanti delle principali associazioni regionali in tema ambientale,";
- 5. dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 è aggiunta la seguente:
 - "c bis) redige le Linee Guida attuative per l'applicazione della normativa."

II Presidente

Gianfranco Alleruzzo

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 41/2021, ad iniziativa dei consiglieri Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, concernente: «Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili», nel testo approvato dalla III Commissione in data 29 aprile 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.117 del 30 aprile 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della I.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali:

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Roberto Ascani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 17 maggio 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 maggio 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione della seguente modifica:

dopo il comma 2 dell'articolo 9 inserire il seguente:

"3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli gruppi di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche che richiedono un contributo regionale.".

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

Sul presente atto si relaziona quanto segue.

Visto che nella legge nazionale non si ritiene necessaria una legge regionale,

Visto il c.2 e c.4 dell'art.3 e il c.4 dell'art.4, che condiziona negativamente, a nostro avviso, la creazione delle comunità energetiche (CER) e gruppi di autoconsumo collettivo, perché aumenta adempimenti non presenti nella legge nazionali e va ad appesantire ulteriormente la stessa normativa.

Si propone un emendamento per circoscrivere l'applicabilità di questa legge alle sole CER o autoconsumo collettivo che richiedono il sostegno finanziario regionale:

testo emendamento:

"all'articolo 9 è aggiunto il comma 3: Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli gruppi di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche che richiedono un contributo regionale.".

Scheda ATN Proposta di legge n. 41/2021

"Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili".

Analisi TECNICO NORMATIVA (ATN)

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale

La proposta di legge appare coerente con l'ordinamento comunitario con particolare riferimento alla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (articoli 21 e 22) (cd. RED II).

Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale econ i principi costituzionali La proposta di legge appare in linea con la seguente normativa nazionale:

- articolo 42 bis del Decreto legge 30 dicembre 2019, n 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2020 (Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto legge 162/2019).

L'intervento normativo in esame è coerente anche con:

- la deliberazione della Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) 4 agosto 318/2020 "Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile;
- le "Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa," pubblicate dal GSE (Gestore dei servizi energetici in data 22 dicembre 2020 che definiscono nel dettaglio, i

	requisiti necessari, le modalità di accesso, lo schema di contratto standard e le tempistiche di erogazione degli incentivi.
	La proposta di legge appare in linea con i principi costituzionali in quanto attiene alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" riservata, dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta di legge, sostenendo la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili ed il suo autoconsumo, appare pienamente in linea con lo Statuto regionale, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2, il quale pone a carico della Regione azioni di promozione della salvaguardia dell'ambiente.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non risultano proposte normative in materia analoga presentate o all'esame dell'Assemblea legislativa regionale.

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 41/2021

"Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili"

Art. 1 (Finalità)

L'articolo enuncia le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Definizioni)

L'articolo contiene le definizioni di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili mediante un mero rinvio alla normativa nazionale di riferimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile)

L'articolo specifica, nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia, i soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili e le modalità per la loro costituzione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER)

L'articolo individua le attività che i gruppi di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili possono svolgere per perseguire l'obiettivo finale di decarbonarizzare l'economia regionale, attraverso la promozione dell'energia da fonte rinnovabile.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)

L'articolo individua le azioni di promozione e sostegno finanziario che la Regione si impegna a porre in essere per favorire la costituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle CER, demandando alla Giunta regionale l'onere di determinare i criteri e le modalità per il suddetto sostegno finanziario.

Tra i compiti attribuiti alla Regione rivestono particolare rilevanza, ai fini della presente analisi, quelli esplicitati nelle lettere a) e d) del comma 1. In particolare nella lettera a) viene prevista l'erogazione di contributi regionali a sostegno della fase di attivazioni / costituzione delle due configurazioni, con particolare riferimento alla relativa progettazione e alla realizzazione degli impianti in questione. Le risorse finanziarie destinate a tale scopo costituiscono quota parte (15.000 euro, Titolo 2 – spese di investimento) della spesa autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, per l'anno 2022 pari a 20 mila euro. Nella lettera d) viene posto in capo alla Regione l'onere di svolgere azioni di comunicazione dirette a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili. Le risorse finanziarie destinate a tali finalità costituiscono quota parte (5.000 euro Titolo 1- spese correnti) della suddetta spesa autorizzata, ai sensi dell'art. 8, per l'anno 2022. Le altre azioni regionali previste nelle lettere b) e c) del medesimo comma 1 hanno carattere normativo e non comportano impatti finanziari nel bilancio regionale.

Il comma 2, specificando che i gruppi di autoconsumo collettivo e le CER potranno essere individuati quali beneficiari ammissibili di futuri provvedimenti regionali diretti a finanziare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei diversi settori di intervento delle politiche regionali anche mediante utilizzo di risorse europee e statali in materia, ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Invarianza: la disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale nel senso sopra precisato.

Art. 6

(Tavolo tecnico)

L'articolo pone a carico della Giunta regionale l'onere di istituire un Tavolo tecnico permanente al fine di favorire il confronto e la concertazione tra i vari soggetti operanti nel settore, individuandone la composizione e l'attività. Viene inoltre previsto che la partecipazione alle sedute di tale organismo è a titolo gratuito e ai suoi componenti non spettano gettoni di presenza né rimborsi spese.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo detta le disposizioni necessarie per attuare le singole previsioni normative.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7bis

(Adeguamento della normativa regionale)

L'articolo contiene l'impegno della Regione ad adeguarsi alla normativa statale di recepimento della Direttiva 2018/2001/UE.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 specifica che al finanziamento di questa legge concorrono risorse europee, statali e regionali.

Il comma 2 autorizza la spesa nel limite massimo di euro 20.000,00 per l'anno 2022.

Il comma 3 rinvia alle leggi di bilancio il finanziamento delle annualità successive, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

Il comma 4 individua la copertura della spesa mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie cap. 2200110002.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

(vedi tabella allegata)

Art. 9 (Disposizioni finali)

L'articolo contiene un mero rinvio, per quanto non previsto dalla proposta di legge, alla normativa europea e statale vigente in materia e garantisce il rispetto, nell'erogazione del sostegno finanziario regionale, alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

	PDL 41/2021 "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche _richiesta verifica disponibilità capitolo al 10/5/2021																
SPESA PREVISTA PDL 41/2021 "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche"					COPERTURA												
MISS	PROG	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	riduzione a copertura oneri PDL
17	1	1	CNI			5.000,00		20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)			507.243,72	20.000,00		
17	1	2	CNI			15.000,00											
0,00 20.000,00 0,00 -									20.000,00		0,00						